



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in *Governance* dell'emergenza
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 19 aprile 2016

Laurea magistrale:	Governance dell'emergenza – acronimo GEM (Governance of emergency)
Classe:	CLASSE LM-62 Scienze della Politica
Dipartimento di riferimento:	SCIENZE GIURIDICHE
Dipartimento associato:	Nessuno

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il presente regolamento didattico disciplina gli aspetti organizzativi del corso di laurea magistrale in *Governance* dell'emergenza in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il corso, appartenente alla classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62) è istituito presso l'Università di Verona a partire dall'A.A. 2015-2016 con ordinamento secondo il D.M. 270/2004.

Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale

1. Il corso di Laurea Magistrale in *Governance* dell'Emergenza si propone di formare laureati che, con una solida preparazione non solo giuridica ma anche manageriale, possano occupare posizioni anche apicali nelle pubbliche amministrazioni e nelle altre organizzazioni che operano negli stati di crisi e calamità sia sul territorio nazionale sia negli scenari internazionali.
2. Il corso di laurea magistrale costituisce anche la prosecuzione ideale del corso di Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14).
3. Del percorso di laurea triennale in particolare approfondisce e sviluppa alcuni contenuti disciplinari, integrandoli con discipline organizzativo-gestionali, filosofiche e sociologiche, cercando di favorire la riflessione critica e un approccio propositivo da parte dello studente. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante un costante aggiornamento dei contenuti didattici, grazie alle sinergie con le attività di ricerca svolta dal corpo docente.
4. Il percorso formativo richiede l'acquisizione di conoscenze giuridiche specialistiche, nei seguenti settori:
 - Diritto internazionale e dell'Unione europea
 - Diritto amministrativo
 - Diritto costituzionale
 - Diritto pubblico comparato
 - Diritto privato
 - Diritto del lavoro
 - Diritto dei trasporti
 - Diritto penale

5. Il percorso si completa con lo studio dell'economia pubblica, della geografia, della sociologia generale e dei processi culturali, della psicologia, della filosofia politica, del *management* pubblico e della logistica.

Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi espressi mediante i descrittori europei del titolo di studio

1. Conoscenza e capacità di comprensione (*knowledge and understanding*):

a) Area di apprendimento giuridica

Il laureato dovrà acquisire la capacità di analisi, comprensione e comparazione delle norme giuridiche nell'ambito delle discipline del diritto pubblico, privato e internazionale.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in modalità *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi saranno verificati attraverso prove svolte in forma scritta od orale volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste e la loro applicazione sul piano pratico e operativo.

b) Area di apprendimento economica

Il laureato dovrà acquisire gli aspetti teorico-metodologici e applicativi nell'ambito delle scienze economico-aziendalistiche con particolare riferimento alle tematiche relative all'organizzazione e alla gestione delle aziende pubbliche, nonché alle tematiche dell'economia pubblica.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in modalità *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove svolte in forma scritta od orale volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste e la loro applicazione sul piano pratico e operativo.

c) Area di apprendimento sociologica-filosofica-antropologica e geografica

Il laureato dovrà acquisire elevate competenze nell'ambito delle metodologie proprie delle scienze filosofiche, sociologiche antropologiche e geografiche, che consentano la comprensione e la valutazione critica dei fenomeni politici, culturali e territoriali propri delle situazioni di crisi ed emergenza, soprattutto in contesti internazionali.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in modalità *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove svolte in forma scritta od orale volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste e la loro applicazione sul piano pratico e operativo.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)

a) Area di apprendimento giuridica

Il laureato dovrà acquisire la capacità di comprendere il contesto giuridico, di individuare la normativa applicabile alle singole situazioni e di individuare soluzioni applicative attraverso le corrette linee di ragionamento e argomentazione.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Diritto costituzionale;
- Diritto internazionale;
- Diritto pubblico comparato;
- Diritto del lavoro;
- Diritto amministrativo;
- Diritto privato;
- Diritto della navigazione;
- Diritto penale.

b) Area di apprendimento economica

Il laureato dovrà acquisire la capacità di comprendere il contesto economico e le politiche di intervento pubblico nelle situazioni di crisi e di emergenza, di individuarne le problematiche e le criticità e di prospettare ed elaborare soluzioni organizzative e gestionali.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Scienza delle finanze;
- Economia e gestione delle imprese;
- Economia aziendale

c) Area di apprendimento sociologica-filosofica-antropologica e geografica

Il laureato dovrà acquisire la capacità di comprendere il contesto politico, sociale, culturale e geografico proprio della situazione emergenziale, di individuare e progettare soluzioni, nonché capacità di implementare politiche di prevenzione e risoluzione degli stati di crisi, anche nel contesto di pubbliche amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in *e-learning* ed eventuali esercitazioni. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, volte ad accertare l'acquisizione delle conoscenze richieste.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

- Sociologia generale;
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
- Geografia economico-politica;
- Filosofia politica;
- Psicologia generale;
- Discipline demotnoantropologiche

3. Autonomia di giudizio (*making judgements*):

Il laureato dovrà acquisire la capacità di valutare autonomamente il singolo fenomeno emergenziale nella sua complessità, grazie all'interdisciplinarietà della sua formazione.

La maturità e l'autonomia di giudizio dovranno in ogni caso essere adeguate alla posizione di responsabilità coperta all'interno dell'organizzazione di appartenenza o alla complessità dei problemi rispetto ai quali il laureato sarà chiamato a esprimere le proprie valutazioni e fornire il proprio servizio, individuando soluzioni ineccepibili e, ove possibile o necessario, anche originali ed innovative.

L'acquisizione di tali capacità sarà valutata mediante le modalità già utilizzate per la verifica della conoscenza e capacità di comprensione e in sede di prova finale.

4. Abilità comunicative (*communication skills*):

Il laureato dovrà sapersi esprimere attraverso lessici disciplinari appropriati e specifici e mediante l'utilizzo di una lingua dell'Unione europea (con riferimento anche alla terminologia giuridica). Il laureato dovrà inoltre padroneggiare gli strumenti di comunicazione idonei a relazionarsi con i diversi attori (istituzionali e non) che intervengono nella gestione degli stati di crisi, senza trascurare la flessibilità necessaria per adeguarsi allo specifico contesto emergenziale e a situazioni particolarmente complesse.

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali, in *e-learning* ed eventuali esercitazioni; per quanto concerne l'apprendimento della lingua straniera, le attività possono essere svolte anche presso il centro linguistico di Ateneo.

5. Capacità di apprendimento (*learning skills*):

Il laureato dovrà acquisire una forma mentis interdisciplinare che permetta di valutare i fenomeni sotto diverse prospettive e in grado di stimolare il continuo apprendimento e aggiornamento delle proprie conoscenze, anche oltre la conclusione del percorso formativo. Questa attitudine dovrà essere supportata dall'adeguata padronanza dei metodi consolidati di studio ed apprendimento.

Il laureato dovrà infine aver sviluppato le abilità di apprendimento necessarie per perfezionare la propria formazione in modo autonomo o accedendo ai Master di II° livello o ai Dottorati di Ricerca attivati nell'ambito dell'Università degli Studi di Verona come in altri Atenei.

Tale aspetti saranno verificati in sede di prova finale.

Art. 4 – Accesso a studi ulteriori/sbocchi professionali

1. Il corso di laurea magistrale ha un'impostazione professionalizzante.
2. Gli sbocchi professionali previsti dal corso di laurea sono nelle amministrazioni pubbliche e private, con funzioni di elevata responsabilità, oltre ad attività professionali di esperti di politiche e dinamiche dei rapporti di lavoro e della gestione delle risorse umane in organizzazioni pubbliche e private; di esperti di programmazione e gestione in organizzazioni pubbliche e private; di esperti d'implementazione di politiche economiche inerenti a organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e private; di consulenti o esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private; di consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali.
3. In particolare, il laureato magistrale potrà esercitare funzioni di elevata responsabilità presso pubbliche amministrazioni ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private che operino nel campo della gestione delle emergenze e degli stati di crisi.

Art. 5 – Modalità di svolgimento della didattica e rapporto crediti/ore

1. Gli obiettivi formativi saranno perseguiti mediante attività che prevedono, oltre alle lezioni frontali e assimilate, anche esercitazioni, laboratori, attività di studio assistito atte a facilitare l'acquisizione di conoscenze teoriche e operative nei diversi ambiti disciplinari. Il corso di studi prevede inoltre la partecipazione a stage, anche presso le strutture dell'Aeronautica Militare – III Stormo con base a Villafranca (VR).
2. Il rapporto ore di didattica erogate per CFU è così stabilito:
 - I. lezione ("frontale" e assimilate): 6 ore per CFU (con 19 ore di impegno personale dello studente);
 - II. esercitazione-laboratorio: 12 ore per CFU (con 13 ore di impegno personale dello studente);
 - III. stage: 25 ore per CFU (senza ulteriore impegno dello studente).
3. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente previo il superamento dell'esame di profitto, verifica della preparazione e delle competenze conseguite.
4. Ogni docente è tenuto a indicare, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, e contestualmente alla programmazione didattica, le specifiche modalità di svolgimento dell'esame per il suo insegnamento, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Programmazione didattica

1. La struttura didattica procede ogni anno alla programmazione delle attività didattiche stabilendo la collocazione degli insegnamenti al primo o al secondo semestre, ai fini di un'equilibrata distribuzione degli stessi nel corso dell'anno accademico. La medesima struttura provvede altresì all'assegnazione degli insegnamenti ai docenti, ivi compresi i ricercatori; stabilisce infine l'orario settimanale delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e di laurea, nonché il calendario didattico generale.
2. Il docente titolare di insegnamento è responsabile dell'attività didattica svolta da eventuali altri docenti, anche a contratto, partecipanti al corso.
3. La programmazione didattica viene esaminata in via istruttoria dal Collegio didattico che si riunisce in tempo utile per formulare le proposte al Consiglio di Dipartimento.
4. Il Collegio didattico esprime anche proposte relative alle attività di orientamento e tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici e organizzativi.
5. Il calendario degli esami di profitto viene reso noto almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione.

Art. 7 – Calendario Didattico

1. Nell'ambito della programmazione didattica, il Collegio Didattico formula una proposta di calendario relativa a:

- periodi principali (semestri) in cui è suddivisa l'attività didattica;
 - sessioni di esami (almeno tre nell'anno accademico);
 - sessioni di laurea "prove finali" (almeno tre, di cui una entro il 30 aprile).
2. Il Collegio Didattico agisce nel rispetto del Manifesto Generale degli Studi e del Calendario accademico di Ateneo, nonché dei criteri generali fissati dal Senato Accademico.
 3. Nell'ambito della programmazione didattica, il Collegio Didattico, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, formula una proposta di orario settimanale delle lezioni.
 4. L'orario delle lezioni viene reso noto almeno 30 giorni prima dell'inizio dei singoli corsi.
 5. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
 6. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano a insegnamenti conclusi.

Art. 8 – Riconoscimento di attività formative pregresse

1. Il riconoscimento di crediti per attività formative pregresse, fino a un massimo di 12 CFU, è previsto nell'ambito delle attività formative previste nei TAF D ed F.
2. Le domande per il riconoscimento di crediti relativi ad attività formative universitarie pregresse e/o a CFU in esubero dalla laurea triennale vengono esaminate dal Collegio Didattico o da apposita Commissione da questo istituita. La medesima commissione può agire con sola funzione istruttoria rispetto al Collegio Didattico.
3. I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi (fuori piano) rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente come CFU in esubero e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 9 – Requisiti di ammissione al corso

1. Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in *Governance* dell'Emergenza gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari:

– 60 CFU indistintamente nei settori contrassegnati come IUS, SECS-P, SECS-S, SPS, M-GGR, M-STO.

2. Per potersi iscrivere alla laurea magistrale, lo studente dovrà dimostrare di aver maturato una preparazione personale linguistica e in ingresso, accertate secondo le modalità di seguito indicate.

3. Lo studente deve dimostrare di aver ottenuto una adeguata padronanza di almeno una delle lingue ufficiali dei Paesi dell'Unione europea diversa dall'italiano (livello B1 o superiori) e, per la lingua italiana, il livello B2.

Le competenze linguistiche saranno oggetto di specifico accertamento prima dell'iscrizione, a meno che lo studente non sia già in possesso di certificati di competenza linguistica rilasciati da enti accreditati o abbia superato l'esame di lingua con idoneità nel Corso di laurea triennale di provenienza. Il riconoscimento dei certificati spetta ad un'apposita Commissione del Collegio Didattico. In mancanza di certificazione o di idoneità linguistica conseguita nel corso di laurea triennale di provenienza lo studente sarà ammesso a sostenere un colloquio con una commissione nominata dal Collegio.

4. Le conoscenze in ingresso si intendono acquisite qualora si realizzi una delle seguenti opzioni:
 - lo studente abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 risposte corrette (su 75 domande) del *test* di ammissione (art. 10);
 - lo studente abbia conseguito un punteggio di laurea triennale o equiparata pari o superiore a 99.

Gli studenti non in possesso di uno dei predetti requisiti saranno ammessi a sostenere un colloquio con apposita commissione nominata dal Collegio.

5. Di anno in anno, il Collegio Didattico delibererà sulla puntuale procedura da adottare nell'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso, assicurandone la trasparenza nei confronti degli Studenti.

Art. 10 – Test di ammissione

1. Il Corso di Laurea Magistrale in *Governance* dell'emergenza è a numero chiuso. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente entro un massimo di 120 unità.

2. Fermi restando i requisiti minimi per l'accesso e i requisiti di preparazione personale, l'ammissione al corso è subordinata al superamento di un *test* di ingresso.

Il *test* è strutturato in un egual numero di domande a risposta multipla vertenti su tutti e tre principali ambiti di interesse del corso (giuridico, economico, sociologico-filosofico-antropologico e geografico).

Per ogni anno accademico il Collegio didattico delibera in merito alle specifiche materie, appartenenti a ciascun ambito, che saranno oggetto del *test*; determina la data di somministrazione dello stesso; nomina la Commissione giudicatrice.

Art. 11 – Esami di Profitto

1. L'esame si svolge successivamente alla conclusione dell'insegnamento nei periodi previsti per gli appelli, in date proposte dai docenti responsabili dei corsi o concordate con essi.

2. L'esame può svolgersi in una unica prova orale o scritta.

3. Il voto d'esame è espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta la attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.

4. Le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora l'insegnamento sia suddiviso in unità logistiche è prevista una sola prova verbalizzante, sono tuttavia consentiti accertamenti per ciascuna unità logica nell'ambito delle sessioni ordinarie degli esami.

5. Non esiste numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni.

6. La procedura di verbalizzazione degli esiti degli esami si svolge completamente *on line*. Il Presidente della Commissione d'esame è inoltre tenuto a completare la procedura di verbalizzazione entro 20 giorni dalla data dell'appello, mediante l'apposizione della propria firma digitale.

Art. 12 – Commissioni esami di profitto

1. Le Commissioni d'esame sono nominate secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

2. Nel caso in cui l'insegnamento sia attribuito a due o più docenti, all'atto della nomina viene individuato il Coordinatore, che diventa anche il Presidente della Commissione per gli esami di profitto.

3. Per le modalità di verifica relative alle attività a scelta libera si rinvia all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13 - Attività formative a scelta dello studente (Taf. d)

1. Le attività che consentono l'acquisizione dei crediti riservati alle attività formative a libera scelta dello studente sono le seguenti:

- Un insegnamento attivato nei Corsi di studi afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- Un insegnamento previsto dall'Offerta Formativa di Ateneo, non impartito nell'ambito dei corsi di studi afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche: il riconoscimento dei crediti acquisiti sarà subordinato alla preventiva presentazione di coerenti programmi formativi valutati e approvati dal Collegio didattico.
- Attività formative organizzate dai singoli docenti del Collegio didattico o del Dipartimento di Scienze Giuridiche: previa approvazione del Collegio;
- Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati sotto il "logo" del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dell'Ateneo: devono essere preventivamente approvate dal Collegio

didattico indicando un docente di riferimento del Collegio didattico ovvero del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

- Attività formative che implicano la partecipazione a convegni o seminari organizzati prive del “logo” del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dell’Ateneo: devono essere approvate dal Collegio didattico indicando un docente di riferimento del Collegio didattico ovvero del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Art. 14 - Stage

1. Le attività di *stage* sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare interesse per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di abilità professionali specifiche..
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte sotto la diretta responsabilità di un singolo docente presso aziende nazionali ed estere accreditate presso l’Ateneo Veronese, nonché presso Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel terzo settore e nella gestione degli stati di crisi. Tali attività possono svolgersi anche nel contesto di corsi di laboratorio o seminariali organizzati sotto la diretta responsabilità di un docente o di un esperto del settore incaricato dal Collegio Didattico.
3. Per le modalità di verifica relative alle attività di stage, si rimanda al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti maturati. Le domande per il riconoscimento delle attività di stage, svolte esternamente all’Ateneo, vengono esaminate da apposita Commissione nominata dal Collegio Didattico.
4. Le attività di *stage* possono altresì essere svolte nella forma di *project-work* sotto la diretta responsabilità di un singolo docente o di un esperto del settore incaricato dal Collegio Didattico. Il Collegio didattico approva la richiesta da parte dello studente di effettuare il *project-work*.
5. Il Collegio didattica valuta e approva eventuali richieste presentate dagli studenti in merito allo svolgimento di attività, diverse dallo *stage*, finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolare interesse per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’acquisizione di abilità professionali specifiche.

Art. 15 – Ulteriori competenze linguistiche (lett. f)

1. Il Collegio didattico attribuisce 6 CFU agli studenti in possesso del Livello B1 di conoscenza di una lingua straniera - diversa dalla lingua straniera già riconosciuta nel piano degli studi del corso di laurea triennale e ulteriore rispetto a quella per la quale è certificata la preparazione personale di cui all’art. 9 - rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona o di titolo riconosciuto equipollente al livello B1 dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona.
2. Vengono inoltre attribuiti 6 CFU agli studenti in possesso del Livello B2, o di titolo riconosciuto equipollente, di conoscenza della medesima lingua straniera già riconosciuta nel piano di studi del corso di laurea triennale
3. Le modalità di verbalizzazione delle certificazioni di conoscenza di una lingua straniera rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Verona sono definite mediante delibera del Collegio didattico nel rispetto delle indicazioni di Ateneo.
4. L’eventuale riconoscimento di crediti per la conoscenza di lingue straniere non espressamente previste sarà sottoposto, previa presentazione di apposita richiesta al Presidente del Collegio didattico, alla valutazione e all’approvazione del Collegio.
5. Annualmente il Collegio Didattico può proporre l’attivazione di specifiche attività formative dedicate alle ulteriori competenze linguistiche.

Art. 16 – Prova finale

1. La prova finale, cui sono attribuiti 18 CFU, consiste nella discussione di un elaborato prodotto sotto la guida di un relatore. Essa contribuirà ad affinare le capacità dello Studente di elaborare autonomamente un argomento e di discuterlo criticamente con il supporto di fonti e risorse bibliografiche. La discussione della tesi avviene in presenza di una Commissione di Laurea composta da non meno di 7 docenti dell’Ateneo e alla presenza di un correlatore individuato dalla Commissione didattica su indicazione del relatore.

2. Alla prova finale potranno essere attribuiti non più di 10 punti su 110. Lo studente potrà chiedere l'assegnazione di un argomento per la tesi dopo aver acquisito almeno 50 CFU del biennio. Il titolo provvisorio dovrà essere depositato presso U.O: Didattica Studenti Giurisprudenza almeno sei mesi prima della sessione in cui è prevista la discussione.

3. Il Presidente del Collegio didattico nomina, almeno quindici giorni prima della discussione:

- un'apposita Commissione, composta di almeno sette componenti e presieduta dal Presidente del Collegio didattico, in sua assenza, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche o dal professore di ruolo di più alto grado accademico
- un correlatore della tesi, su proposta del relatore, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

4. Per le altre disposizioni, si rinvia espressamente al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Ateneo per gli Studenti.

Art. 17 – Trasferimenti, passaggi e riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio

1. Il Collegio Didattico, entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento, provvede al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso di laurea magistrale dell'Università di Verona, o in altro corso di un altro Ateneo. Il riconoscimento è fatto in base ai SSD previsti dal prospetto delle attività formative e tabella di conformità ai Decreti Ministeriali del corso di studi, nonché in base ai SSD affini a quelli presenti nell'ordinamento del corso. Allo Studente saranno comunicate:

- attività riconosciute, con relativi CFU,
- attività integrative necessarie,
- eventuali CFU in eccedenza per ogni ambito.

2. Relativamente alle attività per le quali non è previsto il riferimento a un settore scientifico disciplinare, il Collegio Didattico delibererà caso per caso, valutando il contenuto delle attività formative ed il numero dei CFU acquisiti, da riconoscersi nell'ambito delle attività formative a scelta libera o di altre attività previste nel corso. Per tali attività, come pure per eventuali CFU in esubero, valgono i seguenti limiti:

- i CFU di attività a scelta libera vengono convalidati come tali fino a un massimo di 12,
- i CFU di ulteriori competenze linguistiche vengono convalidati come tali fino a un massimo di 6,
- i CFU di stage vengono convalidati come tali fino a un massimo di 6.

3. Le pratiche vengono istruite da apposita Commissione istituita dal Collegio Didattico.

Art. 18 – Mobilità internazionale, titoli stranieri e periodi di studio svolti all'estero

1. Lo Studente che aderisce a programmi di mobilità internazionale istituzionali, come Erasmus e assimilati, potrà aver riconosciute nella propria carriera le attività formative svolte nella sede estera.

2. Il Collegio Didattico provvede a tale riconoscimento.

3. Il Delegato all'Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche, coadiuvato da apposita Commissione, assiste gli Studenti nelle pratiche e garantisce regolarità e trasparenza delle procedure.

Art. 19 – Forme di tutorato

1. Il Collegio Didattico contribuisce, formulando proposte, all'organizzazione di attività di tutorato volte a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali, anche sollecitando i competenti organi accademici all'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli eventuali ostacoli ad una più proficua frequenza dei corsi e ad una più adeguata fruizione dei servizi.

2. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 20 – Guida dello studente e Manifesto annuale degli studi

1. In ogni anno accademico, entro e non oltre il 15 luglio, vengono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito *Web* il presente Regolamento didattico, gli insegnamenti impartiti dai vari docenti per ciascun anno di corso, con il relativo programma e l'indicazione dei libri di testo consigliati e ogni altra notizia utile relativa alle attività didattiche del Corso di studi.

2. Il calendario degli esami di profitto, l'orario delle lezioni e il ricevimento degli studenti vengono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito *Web* secondo le modalità e tempistiche previste agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 21 – Studenti *part-time*

1. Gli studenti potranno iscriversi con impegno a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a quaranta e non inferiore a dodici per ogni anno.

3. Possono usufruire dell'istituto del tempo parziale tutti gli Studenti iscritti che presentino domanda entro il termine fissato annualmente dal Senato accademico.

4. Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata legale del corso a cui è iscritto, per un numero di anni accademici pari a 4.

5. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, nonché dalle delibere applicative del Consiglio di Dipartimento.

Art. 22 – Docenti del corso di studio

Si veda l'elenco allegato (allegato 1).

Art. 23 – Ricevimento degli studenti

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti ad assicurare il ricevimento degli studenti secondo un calendario predisposto annualmente dal Collegio Didattico prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Il Presidente del Collegio didattico assicura l'adeguata pubblicizzazione degli orari di ricevimento.

Art. 24 – Commissioni a supporto dell'attività del Collegio Didattico

A supporto dell'attività del Collegio Didattico, con funzione istruttoria e propositiva, operano delle Commissioni, nominate dal Collegio Didattico su base triennale, secondo criteri di equilibrio tra aree disciplinari, di valorizzazione delle competenze e, laddove possibile, di rappresentanza di genere e delle diverse fasce di docenza. Il triennio di riferimento per le Commissioni di Collegio Didattico corrisponde al triennio della Presidenza. Il Collegio Didattico, con apposita delibera, può nominare ulteriori Commissioni in caso di necessità.

Le Commissioni sono le seguenti:

1. Commissione Didattica.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento, essa esamina le domande per il riconoscimento di crediti relativi ad attività formative universitarie pregresse e/o a CFU in esubero dalla laurea triennale e trasmette gli esiti della relativa istruttoria al Collegio didattico per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, essa esamina le richieste pervenute per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso magistrale dell'Università di Verona, o in altro corso di un altro Ateneo in base ai SSD previsti dal prospetto delle attività formative e tabella di conformità ai Decreti Ministeriali del corso di studi, nonché in base ai SSD affini a quelli presenti nell'ordinamento del corso. Trasmette quindi gli esiti della relativa istruttoria al Collegio Didattico, che entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento, provvede al riconoscimento medesimo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente regolamento essa esamina le richieste pervenute per il riconoscimento di attività per le quali non è previsto il riferimento a un settore scientifico disciplinare, riferendo al Collegio Didattico – delibererà caso per caso – gli esiti della relativa istruttoria.

2. La Commissione Erasmus: per le attività di cui all'art. 19.

Ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, esso coadiuva il Delegato all'Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche e assiste gli Studenti nelle pratiche e garantisce regolarità e trasparenza delle procedure in sede di riconoscimento delle attività formative maturate all'estero.

3. La Commissione per la valutazione delle competenze linguistiche e delle competenze in ingresso.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente Regolamento, essa è competente sia a valutare i certificati di competenza linguistica rilasciati da enti accreditati e presentati dagli studenti all'atto dell'iscrizione; sia, in mancanza di certificazione, ad accertare dette competenze degli studenti mediante colloquio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Regolamento, essa accerta che siano acquisite le competenze in ingresso ove gli studenti non siano in possesso dei requisiti indicati (mancato ottenimento di un punteggio pari o superiore a 40 risposte corrette su 75 domande nel *test* di ammissione; mancato conseguimento, da parte dello studente, di un punteggio di laurea triennale o equiparata pari o superiore a 99).

Art. 25 - Assicurazione della qualità

Il Gruppo di Gestione AQ è nominato dal Collegio didattico. Le attività amministrative a supporto del Gruppo di Gestione AQ sono seguite dall' U.O. Didattica Studenti Giurisprudenza.

Il Gruppo di Gestione AQ intende monitorare l'andamento delle attività previste dal CdLM in *Governance* dell'emergenza attraverso incontri periodici dei propri componenti, sentiti anche i pareri dei diversi docenti titolare di insegnamenti nel Corso di Studio.

Viste le proposte che saranno contenute nel rapporto di riesame il Gruppo di Gestione AQ articolerà, valutandone le priorità, le azioni da intraprendere nell'immediato e quali invece necessitano di una più complessa organizzazione.

Art. 26 - Norma transitoria

Fino all'attivazione ed erogazione degli insegnamenti del secondo anno di corso e alla completa costituzione del Collegio didattico, le relative funzioni sono esercitate dal Comitato temporaneo istituito con delibera del Consiglio di Dipartimento il 13 gennaio 2015 e integrato nella composizione con successive deliberazioni.